



COMUNE DI MORBIO INFERIORE

Telefono: 091/695.46.10 Fax: 091/695.46.19
www.morbioinf.ch - morbioinf@morbioinf.ch



All'onorando
Consiglio comunale
6834 Morbio Inferiore

Mun/gk

6834 Morbio Inferiore, 29 aprile 2019

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 10/2019

Oggetto: nuovo regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,
con il presente messaggio, conformemente a quanto previsto dall'art. 13a della Legge Organica Comunale (LOC), vi sottoponiamo per esame ed approvazione il nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.

1. Premessa

Come noto l'8 novembre 2016 il Gran Consiglio ha accolto la modifica della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb). Contro di essa era stato promosso un referendum, che è stato bocciato in votazione popolare il 21 maggio 2017. La maggioranza dei votanti aveva quindi deciso di approvare la modifica di legge proposta, accogliendo l'emendamento dell'art. 18 della Legge d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) che in pratica introduce su tutto il territorio cantonale la tassa sul sacco e il conseguente principio di causalità voluto a livello federale in materia di smaltimento dei rifiuti. Questa modalità di copertura dei costi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti urbani deve quindi obbligatoriamente essere adottata da tutti i Comuni ticinesi entro il 30.06.2019.

2. Basi legali

In Svizzera lo smaltimento ecologico dei rifiuti è una delle condizioni ritenute fondamentali dal Legislatore per la protezione dell'ambiente, tema divenuto sempre più sensibile e importante in

questi ultimi decenni. Le basi legali sono poste addirittura nel livello più alto ovvero nella Costituzione Svizzera, segnatamente gli art. 73 e 74; da questi principi costituzionali sono poi state elaborate tutte le diverse legislazioni e direttive in materia e in particolare nel 1997 è stata introdotta nella Legge Federale sulla protezione dell'ambiente (la LPAmb appunto) una norma che prevede l'obbligo del finanziamento dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani conformemente al principio della causalità, di fatto l'ormai famosa tassa sul sacco.

Si vuole quindi che i costi per l'eliminazione dei rifiuti siano assunti da chi ne è la causa; i Cantoni hanno quindi il dovere di pianificare la gestione dei rifiuti e possono delegare questo compito ai Comuni che, in conseguenza dell'art. 17 della Legge cantonale di applicazione alla suddetta legge (LALPAmb pure citata in precedenza), sono tenuti ad organizzare il servizio di raccolta dei rifiuti. Il Tribunale Federale, in diverse sue sentenze, ha confermato il principio della copertura totale dei costi di questo servizio a mezzo di una speciale tassa.

L'organizzazione e la raccolta sono quindi di competenza comunale, mentre lo smaltimento dei cosiddetti Rifiuti Solidi Urbani (RSU) è gestito in Ticino dall'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) che procede al loro incenerimento tramite il termovalorizzatore di Giubiasco. I Comuni hanno inoltre la competenza per la gestione delle raccolte separate e degli scarti vegetali.

Con l'introduzione del nuovo "Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti" si procede quindi ad aggiornare la legislazione locale in materia ai disposti delle leggi superiori.

3. Principio della copertura dei costi

La modifica della LALPAmb (in particolare art. 16, 18 e 28) porta con sé non solo l'introduzione, in tutti i Comuni, del modello di copertura delle spese di raccolta e smaltimento dei rifiuti che prevede una **tassa base** (che copre i costi di raccolta e i costi fissi, intesi come costi amministrativi e finanziari, del personale, per l'informazione, ecc.) e una **tassa sul quantitativo** prelevata mediante la vendita dei sacchi o in base al peso (che copre i costi di smaltimento). La modifica sancisce anche l'autonomia comunale per la determinazione della tassa base, in quanto ogni Comune ha proprie peculiarità, relative al servizio offerto, che non possono essere parificate a livello cantonale.

Per quanto riguarda la fissazione della tassa sul sacco e/o sul peso l'autonomia comunale è limitata dalla forchetta fissata annualmente dal Consiglio di Stato (per il 2019 tra Fr. 0.95 e Fr. 1.25 per ogni sacco da 35 litri). Si lascia tuttavia facoltà ai Comuni di prevedere la consegna gratuita di un adeguato numero di sacchi a determinate categorie di utenti.

Anche a livello contabile, con la prevista adozione del nuovo modello contabile armonizzato, è prevista l'introduzione dei principi della contabilità analitica e della copertura dei costi, in funzione della trasparenza dei dati nei confronti della cittadinanza e al fine di garantire una verifica periodica dell'obiettivo garantire la copertura integrale dei costi generati dal servizio.

4. Organizzazione del servizio

Dal punto di vista dell'organizzazione del servizio il nuovo regolamento non prevede particolari cambiamenti, delegando come fino ad ora al Municipio le decisioni relative alle modalità di raccolta delle diverse categorie di rifiuti.

A questo proposito il Municipio non ha per ora previsto particolari cambiamenti, riservandosi di disporre in un secondo tempo gli adeguamenti che si dovessero rivelare necessari a seguito dell'introduzione del nuovo regolamento.

5. Commento ai singoli articoli del novo regolamento

Il testo del regolamento proposto dal Municipio riprende in modo pressoché integrale il modello proposto dal Cantone a tutti i comuni, al quale sono stati integrati alcuni suggerimenti contenuti nel modello di regolamento allestito dall'Osservatorio della gestione ecosostenibile dei rifiuti (OKKIO), in particolare per quanto riguarda le modalità di calcolo della tassa base (art. 15).

Capitolo I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Campo di applicazione

Stabilisce l'applicabilità del regolamento a tutti i detentori e produttori di rifiuti presenti nel Comune.

Articolo 2 - Principi della gestione dei rifiuti

In questo articolo sono ripresi i principi fondamentali fissati a livello federale e definiti nell'Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015. La collaborazione tra i Comuni nello smaltimento dei rifiuti viene raccomandata in particolar modo al fine di minimizzare l'impatto ambientale del servizio e ottimizzarne l'efficacia e l'efficienza.

Articolo 3 – Compiti del Comune

Definisce le competenze del Comune in tema di gestione dei rifiuti e delega al Municipio l'attuazione dei principi definiti nel regolamento.

Articolo 4 - Definizioni

Definisce le diverse tipologie di rifiuti suddividendoli nelle varie categorie, riprendendo le definizioni contenute nell'OPSR (Ordinanza federale sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti), nell'OTRif (Ordinanza sul traffico dei rifiuti) e nelle relative liste emanate dal Dipartimento federale dell'ambiente (OLTRif).

Articolo 5 – Obblighi dei detentori di rifiuti

Sono indicati i doveri di chi produce rifiuti, in particolare per il loro smaltimento (consegna al servizio apposito, separazione, ecc.).

Al fine di prevenire eventuali abusi, al Municipio è data la facoltà di limitare il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti ad un quantitativo massimo definito (cpv. 2).

Il Municipio potrà inoltre rinunciare alla raccolta separata dei generi di rifiuti che possono essere riconsegnati direttamente ai rivenditori (cpv. 3).

Anche se il compostaggio decentralizzato (privato) non è obbligatorio, la norma del cpv. 4 mira ad incentivare questa modalità di smaltimento.

I rifiuti industriali e aziendali, così come i rifiuti speciali, sono espressamente esclusi dal campo di applicazione del regolamento e devono essere smaltiti in proprio dai detentori (cpv. 5 e 6).

Articolo 6 – Eccezioni e modalità particolari di consegna

Le eccezioni cui si fa riferimento in questo articolo potranno riguardare in particolare grandi produttori di rifiuti, quali ad esempio centri commerciali e case di cura, per i quali potrà essere prevista l'esclusione dal servizio o il suo utilizzo a particolari condizioni.

Articolo 7 - Divieti

Definisce alcune pratiche espressamente vietate al fine di garantire il rispetto dell'ambiente e l'ordine pubblico.

Capitolo II – Organizzazione del servizio di raccolta

Articolo 8 - Raccolta dei rifiuti urbani

Nel cpv. 1 sono elencati unicamente gli elementi essenziali. Il Municipio avrà modo di precisare nell'ordinanza altri aspetti organizzativi del servizio di raccolta. Ai cpv. 2 e 3: se per motivi legati alle caratteristiche della strada d'accesso, alle dimensioni dell'automezzo in dotazione per il servizio di raccolta oppure a dei problemi di viabilità per singole zone o proprietà che non risultassero raggiungibili, gli utenti interessati possono essere tenuti a depositare rifiuti nel luogo più idoneo o vicino al percorso dell'automezzo di raccolta o presso i centri di raccolta secondo le modalità fissate dal Municipio.

Articolo 9 - Utenti autorizzati

Stabilisce tassativamente gli utenti autorizzati ad usufruire del servizio raccolta rifiuti. L'articolo vieta inoltre lo smaltimento tramite il servizio comunale di rifiuti prodotti al di fuori del territorio comunale.

Articolo 10 - Imballaggi, contenitori ed esposizione

Per imballaggi si intende essenzialmente sacchi ufficiali della spazzatura che saranno disponibili in vari formati. Al fine di garantire un buon funzionamento del servizio il Municipio potrà eventualmente definire specifiche tipologie di imballaggi e contenitori anche per altri generi di rifiuti (scarti vegetali, carta, ecc.).

Articolo 11 - Rifiuti esclusi della raccolta

Viene indicato in modo dettagliato quali sono i rifiuti esclusi dalla raccolta ordinaria dei rifiuti domestici e dei rifiuti domestici ingombranti.

Articolo 12 - Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta

Definisce come e da chi, generalmente da chi li produce, devono essere smaltiti i rifiuti esclusi dal servizio di raccolta.

Articolo 13 - Sospensione del servizio

Codifica la possibilità di sospendere temporaneamente il servizio in caso di eventi di forza maggiore.

Capitolo III - Finanziamento

Articolo 14 - Principio

Il grado di copertura dei costi deve essere in linea con l'art. 18 cpv. 3 LALPAmb che prevede la copertura integrale dei costi di gestione dei rifiuti deve essere del 100%.

Articolo 15 - Tassa base

Come già specificato sopra il Municipio propone, per il calcolo della tassa base, di privilegiare la soluzione proposta dall'Osservatorio della gestione ecosostenibile dei rifiuti (OKKIO), ritenuta maggiormente rispettosa del principio di causalità. In pratica la tassa base è calcolata sommando ad un importo fisso per ogni unità abitativa o produttiva un importo aggiuntivo calcolato in base al numero di persone che fanno capo a tale unità.

Questo metodo di calcolo permette inoltre di rendere più equo il calcolo delle tasse a carico delle persone giuridiche, attualmente fin troppo semplificato e oggetto in passato di frequenti reclami.

Gli importi minimo e massimo proposti sono stati valutati in base ai costi fissi attuali, garantendo un margine sufficiente per poter adattare le tasse in funzione degli effetti, oggi difficilmente quantificabili, che l'introduzione del nuovo sistema potrà avere sui quantitativi di rifiuti prodotti e, di conseguenza, sui relativi costi.

Secondo le attuali proiezioni, che dovranno tuttavia ancora essere verificate nei prossimi mesi, appare verosimile che la copertura dei costi fissi possa essere raggiunta con una tassa base compresa tra 70 e 80 franchi per unità domestica e tra 15 e 20 franchi per abitante equivalente.

Applicando questi importi si valuta che il costo a carico di una famiglia media, considerando anche l'acquisto dei sacchi, possa risultare leggermente inferiore a quello attuale.

Articolo 16 - Tassa sul quantitativo dei RSU

Come previsto dall'art. 18b cpv. 3 LALPAmb, la tassa sul quantitativo sarà prelevata tramite la vendita dei sacchi ufficiali, il cui prezzo sarà stabilito entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato. In base alle proiezioni fin qui effettuate la copertura dei costi variabili potrà essere garantita fissando un il prezzo del sacco da 35 litri tra 1.15 e 1.20 franchi.

Articolo 17 - Tassa causale sugli scarti vegetali

L'introduzione di una tassa causale sugli scarti vegetali costituisce per certi versi la più importante modifica rispetto al sistema attuale e, per le famiglie con giardino, comporterà verosimilmente un aggravio non indifferente. È tuttavia importante ricordare che gli utenti potranno scegliere di provvedere al compostaggio in proprio di questo genere di rifiuti o, per grossi quantitativi, allo smaltimento in proprio.

Le tariffe minime e massime stabilite in questo articolo sono calcolate sulla base degli attuali costi di questo servizio e comprendono un margine per poter far fronte alle variazioni legate ai quantitativi di rifiuti consegnati, oggi difficilmente prevedibili.

Sulla base delle attuali proiezioni il Municipio conta di poter applicare inizialmente degli importi compresi nella metà inferiore della forchetta prevista dall'art. 17.

Articolo 18 - Esigibilità

Definisce le modalità di fatturazione e di incasso delle tasse base .

Capitolo IV – Norme finali

Articolo 19 - Attuazione e misure d'esecuzione

Stabilisce le competenze del Municipio in relazione all'applicazione del regolamento.

Articolo 20 - Rimedi giuridici

Sono inseriti gli usuali rimedi di diritto in caso di reclamo sulla tassa e di ricorso contro le decisioni Municipali che concernono le norme contenute nel regolamento.

Articolo 21 - Contravvenzioni

Definisce la procedura applicabile in caso di contravvenzione e gli importi massimi di eventuali multe.

Articolo 22 - Entrata in vigore e abrogazione

Fissa l'entrata in vigore del regolamento al 1. gennaio 2020, previa ratifica da parte delle autorità competenti, e la conseguente abrogazione delle norme precedentemente in vigore.

Considerato quanto sopra esposto e restando a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, vi invitiamo a voler

r i s o l v e r e

1. Il regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti è approvato.

Per il Municipio

Il Sindaco
Claudia Canova

Il Segretario
Giovanni Keller

Allegato: testo del regolamento



COMUNE DI MORBIO INFERIORE

Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti

(del 3 giugno 2019)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI MORBIO INFERIORE

Richiamati i disposti della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb)

Decreta:

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

**Campo
d'applicazione**

Art. 1 ¹Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Morbio Inferiore nonché il relativo finanziamento.

²Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

**Principi della
gestione dei
rifiuti**

Art. 2 ¹La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.

²Il Comune collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

**Compiti del
Comune**

Art. 3 ¹Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti secondo i principi di cui all'art. 2 organizzando in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale.

²In collaborazione con il Dipartimento del territorio, l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) e/o le associazioni di categoria, esso promuove inoltre una adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti.

³Il Municipio provvede all'attuazione del presente regolamento ed emana le relative ordinanze di applicazione.

Definizioni

Art. 4 ¹Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute

e di proporzioni quantitative. In particolare sono considerati tali:

- a) i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
- b) i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero dei rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
- c) le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.

²I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.

³Sono rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico dei rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

**Obblighi dei
detentori di
rifiuti**

Art. 5 ¹I rifiuti solidi urbani combustibili non riciclabili (RSU) devono essere consegnati negli appositi sacchi ufficiali al servizio di raccolta comunale e/o presso i punti/centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio.

²I rifiuti ingombranti devono essere consegnati al servizio di raccolta comunale e/o presso i punti/centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio. Il Municipio può stabilire dei quantitativi e/o delle dimensioni massime oltre le quali i rifiuti ingombranti devono essere smaltiti dal proprietario a proprie spese presso una discarica autorizzata o facendo capo ad una ditta autorizzata.

³Il Municipio può organizzare servizi di raccolta separata per altri generi di rifiuti che non possono essere riconsegnati direttamente presso i punti di vendita. Tali rifiuti devono essere consegnati ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta designati dal Municipio. I diversi generi di rifiuti non possono essere mescolati tra di loro o con altri rifiuti.

⁴I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo - segnatamente legname proveniente dal taglio alberi e del giardinaggio, fogliame, paglia e erba, ecc. - devono essere consegnati ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta secondo le modalità stabilite dal Municipio.

⁵I rifiuti industriali e aziendali che non rientrano nella definizione di rifiuti urbani di cui all'art. 4 devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti. In casi eccezionali lo smaltimento potrà essere garantito dal comune sulla base di un contratto speciale a condizione che sia garantita la copertura dei costi.

⁶I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

⁷Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la qualità dei rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

**Eccezioni e
modalità
particolari di
consegna**

Art. 6 ¹In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale. Questa dispensa può essere limitata nel tempo, rinnovata o revocata per giustificati motivi. In questi casi i rifiuti devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

²Chiunque crei disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo al servizio di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.

³Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedere autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

Divieti

Art. 7 Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) abbandonare sul terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- c) depositare i rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);
- d) incenerire rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e) consegnare ai punti/centri di raccolta rifiuti organici di cucina e neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA.

CAPITOLO II -ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Raccolta dei rifiuti urbani

Art. 8 ¹Il Municipio organizza il servizio di raccolta e i punti/centri di raccolta mediante ordinanza. Nella stessa esso stabilisce segnatamente:

- per quali rifiuti è previsto il servizio di raccolta e quali devono essere consegnati presso i punti/centri di raccolta;
- le modalità, il giro e la frequenza di raccolta dei rifiuti urbani.

²La raccolta è eseguita lungo le strade pubbliche ed eccezionalmente in quelle private, laddove puntualmente stabilito, tramite appositi imballaggi o contenitori secondo le indicazioni emanate dal Municipio.

³In casi particolari il Municipio può escludere determinate strade dal servizio di raccolta, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite.

Utenti autorizzati

Art. 9 ¹Riservati eventuali accordi con altri comuni o enti nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, le infrastrutture di raccolta e i servizi comunali organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune.

²I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti o smaltiti tramite questi servizi.

Imballaggi, contenitori e esposizione

Art. 10 ¹I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.

²Il Municipio stabilisce, tramite ordinanza, gli imballaggi autorizzati, le modalità di consegna e il tipo di contenitori autorizzati.

³Per stabili abitativi con più appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende e alberghi che producono un importante volume di rifiuti, il Municipio

può ordinare la posa di appositi contenitori per le varie tipologie di rifiuti. L'acquisto dei contenitori e la relativa manutenzione sono a carico dei privati.

⁴I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta.

Rifiuti esclusi dalla raccolta

Art. 11 ¹Sono escluse dal servizio di raccolta ordinaria dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:

- a) gli apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
- b) gli apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
- c) i tubi e le lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
- d) i veicoli da rottamare e le loro componenti;
- e) le batterie e gli accumulatori di veicoli e simili;
- f) i rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione o altri materiali provenienti dalla ristrutturazione di stabili);
- g) i cadaveri e le carcasse di animali, gli scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.) nonché ogni genere di rifiuti infetti e i residui patologici;
- h) le sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
- i) i residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
- j) i materiali inquinati da idrocarburi, i prodotti chimici, i residui di oli, di grassi, di coloranti, di vernici e di solventi;
- k) le polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
- l) i liquidi e i fanghi di ogni genere, compresi quelli provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine nonché il letame;
- m) le gomme ed i pneumatici;
- n) le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
- o) i residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e di zincatura;
- p) le soluzioni di acidi, i residui di veleni, il materiale infiammabile ed esplosivo;
- q) le emulsioni e le miscele bituminose;
- r) i pesticidi, gli insetticidi, i diserbanti e i concimi;
- s) i medicinali, i termometri al mercurio, le siringhe e altri rifiuti sanitari;
- t) i carboni e le scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie;
- u) gli scarti vegetali provenienti dalla manutenzione straordinaria dei giardini, da interventi selvicolturali, dal taglio di grandi piante o da opere di ingegneria ambientale.

²I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani, ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.

³In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta

Art. 12 ¹I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti.

²Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.

³Il Municipio può organizzare la raccolta separata per modeste quantità di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

Sospensione del servizio

Art. 13 I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

CAPITOLO III - FINANZIAMENTO

Principio

Art. 14 ¹Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.

²Esse si suddividono in tassa base (art. 15), tassa sul quantitativo (art. 16) e altre tasse causali (art. 17).

³Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.

⁴Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Tassa base

Art. 15 ¹La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:

- a) quelli amministrativi e del personale;
- b) di informazione e sensibilizzazione;
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate;
- d) di investimento;
- e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

²Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.

³Il Municipio stabilisce mediante ordinanza l'ammontare della tassa base annua (IVA esclusa) che è composta da:

- a) una tassa minima per ogni unità abitativa o attività economica (uguale per tutte le categorie di utenti) stabilita tra Fr. 60.-- e 120 -- annui.;
- b) una tassa individuale per ogni abitante o abitante equivalente stabilita tra Fr. 10.-- e 30. -- annui per ogni abitante o abitante equivalente, ritenuti i seguenti criteri:
 - residenze primarie: 1 abitante equivalente per ogni persona residente,
 - residenze secondarie: 1 abitante equivalente per ogni posto letto,
 - esercizi pubblici: 1 abitante equivalente ogni due posti a sedere interni e esterni,
 - altre attività economiche: 1 abitante equivalente per ogni unità lavorativa o frazione di essa, ritenuto il minimo di un'unità lavorativa per ogni attività economica (le unità lavorative sono calcolate sommando le percentuali del tempo di lavoro di tutti i dipendenti di una attività economica).

⁴ Gli interessati sono tenuti a fornire annualmente all'amministrazione comunale i dati necessari per la determinazione del numero di abitanti equivalenti.

⁵Le esenzioni ed eventuali altre eccezioni all'assoggettamento sono stabilite dal Municipio tramite ordinanza.

Tassa sul
quantitativo
dei RSU

Art. 16 ¹La tassa sul quantitativo dei RSU è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei RSU contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).

²Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.

³Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti annualmente dal Cantone (art. 18b cpv. 3 LALPAmb).

⁴Per persone con a carico bambini fino a 3 anni o con problemi di incontinenza e in altri casi particolari il Municipio potrà prevedere la fornitura gratuita di un adeguato numero di sacchi secondo modalità e condizioni definite tramite ordinanza.

Tassa causale
sugli scarti
vegetali

Art. 17 ¹Lo smaltimento degli scarti vegetali provenienti da orti e giardini avviene tramite raccolta lungo le strade pubbliche ed è soggetto alle seguenti tasse (IVA inclusa):

- fascine e sacchi fino 15 Kg: minimo Fr. 3.-- massimo Fr. 6.--;
- fascine e sacchi fino 30 Kg: minimo Fr. 6.-- massimo Fr. 12.--;
- contenitori in plastica da 240 l minimo Fr. 10.-- massimo Fr. 20.--;

²È ammesso alla raccolta solamente ciò che è costituito da materia organica e che può servire da nutrimento agli organismi decompositori come il taglio d'erba e di siepi, il fogliame, gli scarti dell'orto e i piccoli rami (diametro massimo 10 cm).

³Sono esclusi dalla raccolta gli scarti da cucina e materiali inorganici come la plastica, il vetro, il metallo, i sassi.

⁴Gli scarti vegetali devono essere consegnati negli appositi contenitori, in sacchi di plastica aperti oppure in fascine. Le fascine devono essere legate unicamente con della corda e possono avere una lunghezza massima di m 1.50 ed un diametro massimo di cm 40.

⁵Il pagamento della tassa avviene tramite l'acquisto di apposite fascette da legare alle fascine, ai sacchi o ai contenitori.

⁶Il Municipio può stabilire dei quantitativi oltre i quali gli scarti vegetali devono essere smaltiti dal proprietario, a proprie spese, presso una discarica autorizzata o facendo capo ad una ditta autorizzata.

⁷I grandi produttori di scarti vegetali (giardinieri, aziende agricole, ecc.) sono tenuti allo smaltimento in proprio.

⁸Gli scarti vegetali sprovvisti di fascette o consegnati in modo non conforme alle modalità stabilite dal Municipio non saranno prelevati dagli addetti al servizio. I responsabili potranno venire puniti a norma dell'art. 21 del presente regolamento.

Esigibilità

Art. 18 ¹La tassa base è stabilita mediante decisione per l'anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata pro rata temporis.

²In generale tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione, che avviene di norma all'inizio dell'anno di riferimento.

³La fattura della tassa è parificata ad una decisione esecutiva secondo l'art. 80 cpv. 2 cifra 2 LEF.

CAPITOLO IV – NORME FINALI

Attuazione e
misure
d'esecuzione

Art. 19 ¹Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze di applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi, nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.

²Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).

³Per l'esecuzione coattiva sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.

⁴Se dei rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.

⁵Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Rimedi
giuridici

Art. 20 ¹Le decisioni sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni sui reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

²Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Contravvenzioni

Art. 21 Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con la multa sino a Fr. 10'000.-- le contravvenzioni al presente regolamento, alle relative ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata.

Entrata in
vigore e
abrogazioni

Art. 22 ¹Il presente regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2020, previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali.

²Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il regolamento concernente il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti del 14 maggio 1991 e l'ordinanza municipale concernente l'applicazione del regolamento comunale per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti del 12 maggio 2014.

Per il Consiglio Comunale:

Il Presidente
Battista Ponti

Il Segretario
Giovanni Keller